



**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
JESOLO**

Via del faro, 24
30013 – Cavallino-Treporti (VE)

P.E.I.: ucjesolo@mit.gov.it
P.E.C.: cp-jesolo@pec.mit.gov.it

Telefono: 041.968962 – 041.968270
Fax: 041.968962
Sito Internet: www.guardiacostiera.it/jesolo

**IMPIANTO DI MITILICOLTURA
SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA FOCE DEL FIUME SILE
nr. 30/2021**



*Per consultare la presente Ordinanza e gli avvisi in vigore nell'ambito del Circondario Marittimo di Jesolo
è possibile collegarsi al sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/jesolo>
oppure scansionare con il proprio smartphone il qr-code sopra riportato.*

Località: ACQUE PROSPICIENTI LITORALE DI JESOLO – FOCE FIUME SILE –
Impresa operante: Ditta Adriamar Società Cooperativa

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Jesolo,

VISTO: il disciplinare di rinnovo n. 8 del 23.8.2005 di concessione demaniale marittima n. 11/2001 e relativo Decreto n. 398 del 08.11.2005 rilasciato dalla Regione Veneto, alla Ditta Adriamar s.a.s., oggi denominata Ditta Adriamar Società Cooperativa, per il mantenimento dell'occupazione di un'area demaniale marittima relativa ad uno specchio acqueo di 500.000 mq nel tratto di mare antistante la foce del fiume Sile, nel Comune di Cavallino-Treporti (VE) allo scopo di mantenere un impianto di maricoltura;

VISTO: il disciplinare di rinnovo di concessione demaniale marittima n. 63 di repertorio del 24.11.2010 con il quale la Regione Veneto – Genio Civile di Venezia – concede il rinnovo della precedente concessione demaniale alla Ditta Adriamar Società Cooperativa relativa ad uno specchio acqueo marittimo di 670.000 mq. (ex 500.000 mq) nel tratto antistante la foce del fiume Sile, nel Comune di Cavallino-Treporti (VE) allo scopo di mantenere un impianto di mitilicoltura;

VISTI: i successivi rinnovi di concessione;

VISTA: l'Ordinanza nr. 16/2010 dell'1.7.2010 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, disciplinante – *ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare* – l'impianto di mitilicoltura, nonché la navigazione,

l'ancoraggio, la sosta temporanea nell'area in concessione e nelle immediate adiacenze e le modalità di svolgimento dell'attività di pesca sportiva in prossimità dell'impianto di mitilicoltura;

VISTA: l'Ordinanza nr. 36/2011 in data 5.10.2011 di questo Ufficio Circondariale Marittimo con la quale si disciplinava – *ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare* – la navigazione, l'ancoraggio, la sosta temporanea nell'area in concessione e nelle immediate adiacenze, oltre che le modalità di svolgimento dell'attività di pesca sportiva all'interno ed in prossimità dell'impianto di mitilicoltura;

VISTA: la nota prot. n. 403118 in data 19.10.2016 con la quale la Regione Veneto Genio Civile di Venezia di fatto attribuisce – *ai sensi dell'art. 45/bis del Codice della Navigazione* – alla Società FIPSAS Venezia il diritto di esercizio della pesca sportiva all'interno della concessione demaniale marittima intestata alla Ditta Adriamar Società Cooperativa;

VISTA: la nota prot. n. 465897 in data 15.11.2018 con la quale la Regione Veneto Genio Civile di Venezia prende atto della comunicazione della Ditta Adriamar Società Cooperativa inerente la temporanea sospensione dell'esercizio dell'attività di pesca sportiva all'interno dell'area in concessione;

VISTA: la nota assunta al prot. n. 1453 in data 8.3.2021 con la quale il Sig. BOZZATO Massimo, nella sua qualità di Legale rappresentante della Ditta Adriamar Società Cooperativa, comunica di voler sospendere “DEFINITIVAMENTE” l'esercizio della pesca sportiva all'interno dell'impianto di mitilicoltura;

VISTO: l'elenco fari e fanali vigente e la nota prot. n. 22199 in data 19.4.2000 del Comando Fari di Venezia, con la quale sono disposte le caratteristiche, anche luminose, dei segnalamenti marittimi di cui l'impianto di mitilicoltura è dotato;

VISTE: le norme Internazionali per la prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972), resa esecutiva con L.1085/77;

VISTO: il DPR 435/1991 recante “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;

VISTE: le vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente;

VISTI: gli artt.17, 28, 30 e 81 Cod. Nav. e gli artt. 36, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ATTESA: la potenziale situazione di pericolo per la navigazione ed ogni altra attività di superficie od immersione per la presenza dell'impianto di mitilicoltura sopramenzionato;

RITENUTO: necessario disciplinare la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo interessato dall'impianto di mitilicoltura e nelle acque circostanti, nonché assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità e salvaguardare la sicurezza della navigazione, al fine di prevenire potenziali danni alle cose;

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo di seguito indicato, a circa 2 miglia al traverso del faro di Piave Vecchia – litorale di Jesolo, è presente un impianto di mitilicoltura in concessione alla Ditta Adriamar Società Cooperativa.

L'area in concessione, raffigurata nell'allegato stralcio planimetrico, è di forma rettangolare ed è individuata da 4 vertici aventi le seguenti coordinate e caratteristiche di segnalamento:

COORDINATE AREA "WGS 84"	
A1	LAT. 45°26,096'N – LONG. 012°34,625'E <i>boa luminosa di colore giallo, con fanale a luce gialla sormontato da un miraglio radarabile a forma di "X" segnale speciale avente le seguenti caratteristiche: caratteristica luminosa: 0.5+3.5 = P. 4 sec.; portata luminosa: 3 miglia; altezza piano focale su l.m.m.: 3 metri;</i>
B1	LAT. 45°26,404'N – LONG. 012°34,432'E <i>boa diurna di colore giallo, sormontata da miraglio radarabile a forma di "X" segnale speciale;</i>
C1	LAT. 45°26,672'N – LONG. 012°35,175'E <i>boa diurna di colore giallo, sormontata da miraglio radarabile a forma di "X" segnale speciale;</i>
D1	LAT. 45°26,379'N – LONG. 012°35,372'E <i>boa luminosa di colore giallo, con fanale a luce gialla sormontato da un miraglio radarabile a forma di "X" segnale speciale avente le seguenti caratteristiche: caratteristica luminosa: 0.5+2.5 = P. 3 sec.; portata luminosa: 3 miglia; altezza piano focale su l.m.m.: 3 metri.</i>

ORDINA

ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

ART. 1

Interdizione specchio acqueo

Nell'area di cui al rende noto e per una fascia di 100 metri dal perimetro del predetto impianto è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca ed ogni altra attività subacquea o di superficie.

ART. 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità navali facenti capo alla Adriamar Società Cooperativa, quale ditta concessionaria;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

ART. 3

Condotta delle unità in prossimità dell'impianto dei mitili

Tutte le unità in navigazione nelle immediate vicinanze alla zona di mare sopra indicata dovranno procedere moderando la velocità, prestando particolare attenzione e facendo uso di

apposito servizio di vedetta, inteso ad individuare con esattezza la posizione e gli eventuali elementi del moto delle unità impiegate nei lavori al fine di prevenire situazioni di pericolo.

ART.4

Prescrizioni per il concessionario

Il concessionario dovrà curare il perfetto funzionamento dei segnalamenti marittimi dell'impianto specificato in premessa e segnalare tempestivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo qualsiasi tipo di avaria che ne possa compromettere il corretto funzionamento e la sicurezza della navigazione in genere.

Inoltre, il concessionario dovrà informare preventivamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo della eventuale necessità di rimozione del segnale, indicandone il periodo e provvedendo alla sostituzione dello stesso secondo le disposizioni impartite dall' Autorità Marittima.

ART. 5

Disposizioni finali e sanzioni

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita a norma di Legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/jesolo;
- d) invio a cooperative di pesca, concessionari demaniali, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza nr. 16/2010 dell'1.7.2010 e l'Ordinanza nr. 36/2011 del 5.10.2011 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

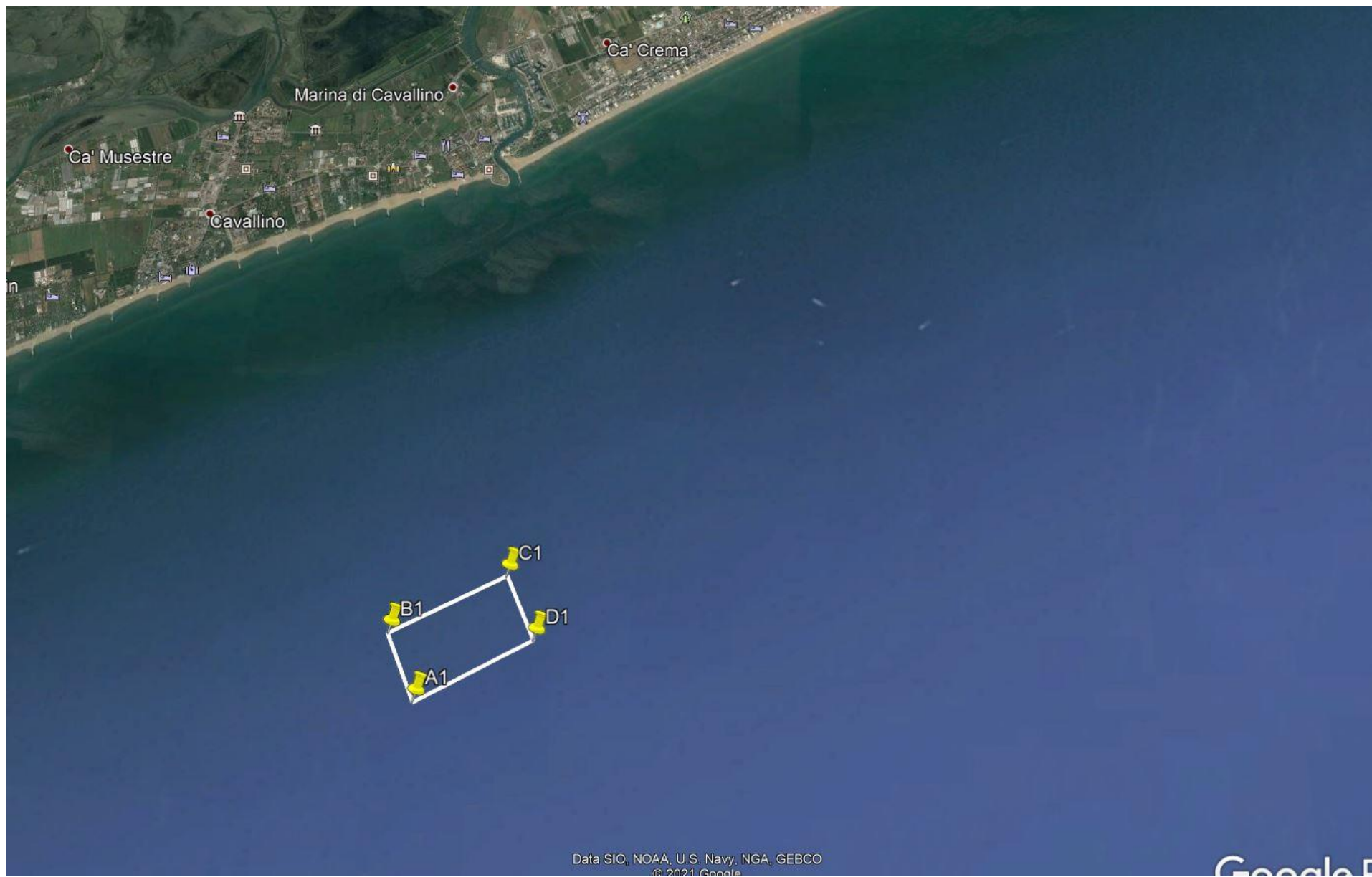
Cavallino-Treporti, 5.7.2021

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco SANGERMANO

*Documento informativo firmato digitalmente ai sensi
del testo unico 28 dicembre 2000 n° 445 e
D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 e norme collegate*

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo.



Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
© 2021 Google

Google